

Sentenza: 29 marzo 2007, n. 110

Materia: Assistenza sanitaria e ospedaliera

Limiti violati: dedotti gli artt. 117, 118 e 119 Cost. nonché lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Toscana; Regione Veneto; Regione Piemonte; Regione Liguria; Regione Emilia-Romagna; Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto: art. 1, commi 286 e 287 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Esito: infondatezza dei ricorsi

Estensore nota: Cesare Belmonte

Varie Regioni (Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) impugnano l'art. 1, commi 286 e 287 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).

Il comma 286 prevede che la cessione a titolo di donazione delle apparecchiature e dei materiali dimessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e organizzazioni similari nazionali a favore delle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo; associazione senza scopo di lucro costituita tra il Ministero della salute, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, nonché i Ministri senza portafoglio degli italiani nel mondo e per l'innovazione e le tecnologie. Ai sensi del comma 287 l'Alleanza promuove i contatti per facilitare le donazioni e produce un rapporto biennale sulle attività svolte, indirizzato al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Secondo le ricorrenti le disposizioni censurate contrastano col dettato costituzionale (nel caso del Friuli-Venezia Giulia sia con lo Statuto speciale che col titolo V della parte seconda Cost. come applicabile alle Regioni speciali in virtù del principio di adeguamento automatico di cui all'art. 10 della l.cost. 3/2001) sotto vari profili: impongono il ricorso all'Alleanza senza tener conto delle iniziative già avviate allo stesso scopo dalle Regioni concentrando in capo ad un unico organismo centrale l'esercizio di funzioni rientranti nella competenza regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. in quanto ascrivibili alla materia ripartita della tutela della salute; violano l'autonomia patrimoniale riconosciuta alle Regioni dall'art. 119 in

ordine alla destinazione dei beni della comunità regionale e incidono altresì sull'esercizio di attività inerenti ad un'altra materia a legislazione concorrente quale quella dei rapporti internazionali delle Regioni medesime; infine, ledono l'autonomia organizzativa, patrimoniale e gestionale degli enti sanitari disponendo nel dettaglio di scelte di programmazione sanitaria locale.

L'Avvocatura erariale a sua volta assume che le disposizioni contestate siano immuni da vizi di legittimità giacché le stesse riguarderebbero un'attività consensualmente definita dall'Alleanza con gli enti sanitari e la Regione interessata.

La tesi erariale è sostanzialmente accolta dal giudice costituzionale, il quale osserva come la promozione e il coordinamento da parte dell'Alleanza della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dimessi dagli organismi sanitari consista in attività di cui gli enti sanitari e le Regioni possono avvalersi volontariamente. Non vi è infatti alcuna previsione espressa di un obbligo a carico degli enti del servizio sanitario nel comma 286; inoltre, depone in tal senso la stessa lettera del secondo periodo di questo comma, sia in quanto i suddetti enti concordano con l'Alleanza le modalità con cui comunicare la sussistenza di attrezzature dismesse; sia in quanto tali dismissioni presuppongono il parere favorevole della Regione interessata; prefigurando dunque la norma un meccanismo incentrato su libere intese fra l'Alleanza e il sistema regionale.

Alle stesse conclusioni giunge la Corte in sede di interpretazione del comma 287: l'Alleanza si limita a favorire i contatti coi Paesi terzi in via di sviluppo e riferisce periodicamente della propria attività promozionale non solo allo Stato ma anche alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni proprio perché vi è la possibilità, ma non l'obbligo, che gli enti sanitari decidano di avvalersi di tale attività

Per questi motivi le questioni sollevate dalle ricorrenti sono dichiarate non fondate.